



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PARCO
NAZIONALE
DELLE
CINQUE TERRE

Area Marina Protetta delle Cinque Terre



PARCO DELLE CINQUE
TERRE
prot. del. 03/10/2012
numero: 0000006908 - P / 1

PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 66 del 03 ottobre 2012

Oggetto: approvazione bozza revisione regolamento riguardante l'abbattimento in controllo del cinghiale

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 6 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999 e ss. Mm e ii.;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell'Area Marina Protetta denominata Cinque Terre;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 20 luglio 2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente GAB-DEC-2012 - 000150 del 01.08.2012 con il quale viene nominato il C.V. (CP) Vittorio Alessandro Commissario Presidente dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 01 settembre 2012;

VERIFICATA la necessità di effettuare gli abbattimenti selettivi di cui al regolamento riguardante l'abbattimento in controllo del cinghiale dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre redatto ai sensi dell'art.11, comma 4, della Legge 394/91 approvato dall'ISPRA in data 18.02.2011;

CONSIDERATO che ciò si rende necessario e urgente per conseguire obiettivi e/o progetti specifici e determinati coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

VISTA le deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 11.03.2011 e n. 24 del 14.04.2011 con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento riguardante l'abbattimento del controllo del cinghiale;

RITENUTO opportuno, stante i risultati dell'attività di controllo svolta nel 2012 e le problematiche correlate allo svolgimento della stessa, apportare modifiche al regolamento riguardante l'abbattimento in controllo del cinghiale;

CONSIDERATE le risultanze di quanto discusso nel corso della Comunità del Parco del 31 agosto 2012;



Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare



PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ



VISTA la bozza di regolamento riguardante l'abbattimento in controllo del cinghiale, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;


DELIBERA

1 – di approvare la bozza di regolamento riguardante l'abbattimento in controllo del cinghiale;

2 – di sottoporre ai membri della Comunità del Parco la bozza di regolamento oggetto della presenta delibera al fine di acquisirne il parere di competenza.

La presente Delibera sarà trasmessa alle Amministrazioni vigilanti.

Letto, approvato e sottoscritto



Il Presidente
Dr. Vittorio Alessandro

Parco Nazionale delle Cinque Terre

REGOLAMENTO RIGUARDANTE L'ABBATTIMENTO IN CONTROLLO DEL CINGHIALE

Redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 394 del 1991

(approvato.....)

Definizioni

Controllo diretto: consiste in interventi di cattura e di abbattimento selettivo al fine di rimuovere i cinghiali là dove il rischio che si manifestino danni causati dalla specie alle biocenosi naturali, ai monumenti storici, alle attività produttive ed alla salute dell'uomo è elevato.

Controllo indiretto: consiste nella messa in opera di recinzioni meccaniche e/o elettriche finalizzate ad estinguere o contenere i danni causati dalla specie.

ISPRA Istituto superiore Protezione e Ricerca Ambientale

Art. 1

FINALITA

Questo regolamento disciplina l'attività di controllo selettivo sul Cinghiale (*Sus scrofa*) ai sensi della Legge 394/91.

Gli interventi relativi al patrimonio faunistico, di cui al presente regolamento, avvengono sulla base di criteri di coerenza scientifica e nel rispetto delle esigenze di tutela e di salvaguardia del paesaggio e delle attività agricole. L'attività di controllo è tesa alla riduzione dei danni e dei conflitti sociali e si attua in modo indiretto, con la messa in opera di recinzioni, e in modo diretto attraverso catture e abbattimenti, là dove i metodi indiretti sono risultati inefficaci ad una verifica condotta da parte di questo ENTE PARCO.

Art. 2

PIANO DI CONTROLLO

Le operazioni si svolgono secondo un piano annuale di controllo del Cinghiale, redatto secondo le linee guida indicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, approvato dal Consiglio direttivo e dall'ISPRA.

Il piano può essere integrato sulla base dei risultati conseguiti e delle esperienze maturate.

L'Ente Parco nomina il responsabile tecnico scientifico- d'ora in poi denominato Responsabile - il quale predispose il piano di gestione del cinghiale, ne cura l'attuazione e ne verifica l'efficacia.

Art. 3

ATTUAZIONE PIANO DI CONTROLLO

Per l'attuazione del piano di controllo l'Ente Parco nomina uno o più responsabili del coordinamento degli interventi di controllo diretto e delle attività di controllo indiretto -d'ora in poi denominato coordinatore -

Il coordinatore svolgerà le attività previste dal piano in stretta collaborazione col Responsabile di cui all'art 2.

Il coordinatore riceve e valuta le eventuali segnalazioni di presenza di animali o di danni da fauna selvatica, ed in seguito pianifica le operazioni di controllo diretto.

Il coordinatore, in collaborazione con la direzione dell'Ente, convoca i coadiutori al controllo del cinghiale di cui all'art 4.

Le attività di controllo diretto saranno svolte dai coadiutori al controllo del cinghiale, e/o dal personale del Corpo Forestale dello Stato, e/o da personale della Polizia Provinciale.

Art. 4

COADIUTORI AL CONTROLLO DEL CINGHIALE

L'Ente pubblicherà annualmente un "Albo dei coadiutori al controllo del cinghiale all'interno del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre".

L'abilitazione necessaria all'inserimento in tale albo potrà essere conseguita a seguito della partecipazione ad uno specifico corso (il cui programma è stato approvato dall'ISPRA) ed al superamento di uno specifico esame.

A seguito di un colloquio teso a dimostrare la conoscenza delle tecniche di controllo e le motivazioni dello stesso potranno altresì essere iscritti al registro dei coadiutori del Parco persone abilitate da altri enti con specifico corso il cui programma sia stato approvato dall'ISPRA.

Art. 5

CRITERI DI CONVOCAZIONE DEI COADIUTORI ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

Potranno essere convocati alle attività promosse dall'Ente esclusivamente i soggetti iscritti all'albo di cui all'Art 4.

Saranno convocati prioritariamente i coadiutori che presteranno la loro opera di collaborazione anche per le operazioni di controllo indiretto e per tutte le altre attività previste dal piano di gestione.

I coadiutori saranno inoltre convocati agli interventi di controllo diretto dando preferibilmente la precedenza ai residenti ed ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli all'interno del territorio del Parco.

Art. 6

SORVEGLIANZA

La sorveglianza viene assicurata dalle persone espressamente autorizzate dal Parco (L.N. 394/91, art.11 comma 4), dal personale del Corpo Forestale dello Stato facente capo al locale Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) e/o dal personale della Polizia Provinciale della Spezia

Art. 7

CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DEL PRELIEVO

Gli operatori di selezione effettuano i prelievi secondo i criteri e le modalità indicati nel piano annuale di gestione.

Art.8

DESTINAZIONE DEI CAPI OGGETTO DI PRELIEVO

L'Ente consente ai coadiutori di cui all'articolo 3 di disporre degli animali abbattuti, a titolo di risarcimento dell'opera prestata secondo i criteri e le modalità previste nel Piano di controllo del cinghiale.

Art. 9
NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

I coadiutori al controllo del Cinghiale, obbligatoriamente, devono:

- a. rispettare scrupolosamente il presente disciplinare e quanto previsto dal piano di controllo, le disposizioni impartite dal personale espressamente autorizzato dall'Ente Parco (Vedi Art. 4);
- b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
- c. collaborare alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano per l'attività di controllo indiretto;
- d. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco;
- e. mettere in atto tutte le disposizioni e i comportamenti tesi a garantire la sicurezza e l'incolumità di altri coadiutori, o di chiunque altro fruiscia del territorio del Parco.

Art. 10
SANZIONI

Le violazioni alle norme comportamentali generali di cui all'art. 7 comportano la sospensione dall'Albo per un periodo da 1 a 6 mesi.

La recidività nelle violazioni di cui ai precedenti commi può comportare la cancellazione dall'Albo.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono stabilite dalla Giunta esecutiva su proposta di un'apposita commissione composta da:

- 1) il Direttore del Parco o un suo delegato;
- 2) il responsabile alla sicurezza;
- 3) il Responsabile tecnico-scientifico.